



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: CIRC. 5 - VIA ORVIETO 30-32 - CONTENITORI AMIAT. VERIFICA EMISSIONI E VALUTAZIONE SPOSTAMENTO IN CORSO BRIN

La sottoscritta Consiglieria Comunale

PREMESSO CHE

- sono pervenute segnalazioni da parte dei residenti e dell'Amministratore del condominio sito in via Orvieto 30-32, concernenti la collocazione dei contenitori AMIAT attualmente posizionati davanti al fabbricato;
- l'Amministratore del condominio, proprio al fine di rappresentare formalmente la problematica e ricercare una soluzione condivisa, ha trasmesso in data 19 giugno una PEC ad AMIAT, evidenziando le criticità connesse alla presenza dei contenitori, con particolare riferimento alle problematiche di igiene, cattivi odori e miasmi;
- successivamente, non avendo ricevuto un riscontro, l'Amministratore ha interessato anche il Protocollo Generale, la casella "Ciclorifiuti" della Città di Torino e la Circoscrizione 5, chiedendo nuovamente di affrontare la situazione;
- secondo quanto rappresentato dall'Amministratore, la collocazione attuale dei contenitori davanti al civico 30-32 sarebbe conseguenza di una precedente modifica della loro posizione, con trasferimento dei contenitori dalla zona antistante il civico 28 di via Orvieto;
- i residenti di via Orvieto 30-32 ritengono tuttavia che tale soluzione non abbia risolto alla radice la problematica, ma abbia sostanzialmente determinato lo spostamento della criticità da un civico all'altro, trasferendo su altri residenti le conseguenze connesse alla presenza dei contenitori;
- l'Amministratore, nella comunicazione inviata ad AMIAT, avrebbe infatti evidenziato come il problema dei miasmi non potesse essere semplicemente trasferito da un punto all'altro della strada, proponendo una possibile soluzione alternativa, individuata nello spostamento dei contenitori più avanti, verso l'angolo con Corso Benedetto Brin;
- tale soluzione, secondo quanto prospettato dall'Amministratore, consentirebbe di allontanare i contenitori dagli ingressi e dalle facciate dei fabbricati residenziali, evitando che le emissioni odorigene possano interessare direttamente le abitazioni;
- l'Amministratore si era inoltre dichiarato disponibile ad effettuare un sopralluogo congiunto, così da consentire agli uffici comunali e ad AMIAT di verificare direttamente la situazione e valutare sul posto eventuali soluzioni alternative;

CONSIDERATO CHE

- AMIAT ha successivamente fornito un riscontro in data 24 agosto, trasmesso alla Divisione Qualità Ambiente – Ciclo Rifiuti della Città di Torino;
- la Divisione, a sua volta, ha trasmesso allo Studio di Amministrazione il relativo riscontro in data 10 settembre;
- nella risposta viene affermato testualmente: “Lo spostamento dell’ecoisola è avvenuto non per lamentele rispetto ai miasmi ma per difficoltà segnalate e riscontrate all’accesso dei tre parcheggi per disabili presenti presso il civico 28 di via Orvieto. L’attuale posizione richiesta altresì a seguito di contatti intercorsi con i referenti tecnici della Circoscrizione 5. Non si ritiene opportuno ad oggi valutare ulteriori riallocazioni”;
- tale precedente spostamento sarebbe stato effettuato, secondo quanto successivamente riferito da AMIAT, in relazione alle difficoltà di accesso ai tre parcheggi riservati alle persone con disabilità presenti presso il civico 28;
- tale risposta, pur chiarendo le ragioni addotte per lo spostamento dei contenitori dal civico 28, non appare rispondere compiutamente alla nuova problematica rappresentata dai residenti del civico 30-32;
- infatti, la circostanza che lo spostamento originario sia stato effettuato per garantire l’accessibilità ai parcheggi riservati alle persone con disabilità non esclude, di per sé, la necessità di verificare se la nuova collocazione determini altre criticità igieniche, ambientali o di vivibilità;
- il tema sollevato dai residenti non riguarda quindi esclusivamente la ragione che ha determinato il precedente spostamento, bensì la concreta idoneità dell’attuale collocazione a garantire contemporaneamente accessibilità, sicurezza, igiene, decoro urbano e tutela della qualità della vita dei residenti;
- appare pertanto necessario comprendere se, prima di concludere che non sia opportuno procedere ad ulteriori riallocazioni, siano state concretamente valutate tutte le possibili alternative tecniche presenti nell’area;
- in particolare, non risulta chiarito se sia stata effettivamente esaminata la proposta dell’Amministratore di collocare i contenitori più avanti, verso l’angolo con Corso Benedetto Brin, né per quali specifiche ragioni tale soluzione sarebbe stata eventualmente ritenuta non praticabile;
- non risulta altresì che sia stato effettuato un sopralluogo congiunto con l’Amministratore e i residenti, nonostante la disponibilità formalmente manifestata;

RICHIAMATO CHE

- il vigente Regolamento della Città di Torino per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e successivamente modificato, disciplina specificamente la collocazione e la gestione dei contenitori;
- in particolare, l’articolo 10, comma 2, stabilisce che i contenitori devono essere svuotati e lavati nel rispetto del Contratto di Servizio e delle frequenze previste dal Piano di lavoro annuale e devono essere comunque mantenuti puliti, in modo da non creare inconvenienti igienici;
- Il medesimo articolo 10, al comma 4, stabilisce inoltre che, nella definizione della precisa collocazione dei contenitori, devono essere tenute in considerazione le prescrizioni del Codice della Strada e le esigenze di:
 - igiene;
 - sicurezza;
 - ordine pubblico;
 - rispetto dell’assetto architettonico.

- particolarmente rilevante appare poi l'articolo 10, comma 7, secondo il quale gli amministratori degli stabili possono inoltrare al gestore una richiesta motivata di modifica del numero o della posizione dei contenitori e il gestore, previa verifica delle condizioni specifiche, deve fornire una risposta motivata sull'accoglimento o meno della richiesta, secondo le modalità previste dalla Carta della Qualità;
- il medesimo principio trova applicazione anche ai contenitori stradali, in forza dell'articolo 10-bis del Regolamento;
- ne deriva che la richiesta formulata dall'Amministratore di via Orvieto 30-32 non può essere considerata una semplice richiesta di natura organizzativa o condominiale, ma rientra espressamente tra le fattispecie contemplate dal Regolamento comunale;
- la Città di Torino indica inoltre espressamente che il proprio Ufficio Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti gestisce le attività operative correlate al Contratto di Servizio con AMIAT, cura le segnalazioni provenienti dalla casella "Ciclorifiuti" e svolge attività di monitoraggio delle attività erogate da AMIAT in materia di igiene del suolo e raccolta rifiuti;
- la stessa Città di Torino precisa che il contratto con AMIAT comprende, oltre alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, attività di igiene ambientale e che gli uffici comunali svolgono attività di monitoraggio e coordinamento delle attività del gestore;

RICHIAMATO INOLTRE CHE

- il D.Lgs. 152/2006, all'articolo 177, stabilisce che la disciplina della gestione dei rifiuti è finalizzata anche alla protezione dell'ambiente e della salute umana e stabilisce espressamente che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
- il comma 4 del medesimo articolo prevede inoltre che la gestione dei rifiuti debba avvenire, tra l'altro, senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 richiama inoltre i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità ed economicità, oltre ai criteri di efficacia ed efficienza della gestione dei rifiuti;
- l'articolo 179 dello stesso decreto prevede che, nell'organizzazione della gestione dei rifiuti, debbano essere adottate misure che garantiscano il miglior risultato complessivo tenendo conto anche degli impatti sanitari, sociali ed economici, nonché della fattibilità tecnica ed economica;
- tali principi appaiono particolarmente pertinenti nella vicenda in esame, nella quale non si chiede semplicemente di spostare dei contenitori senza criterio, ma di verificare se una loro diversa collocazione possa consentire di contemperare esigenze differenti, evitando di risolvere una criticità per alcuni cittadini trasferendola ad altri;
- pur trattandosi, nel caso specifico, di una problematica locale apparentemente circoscritta, la qualità dell'ambiente urbano, la salubrità degli spazi immediatamente prospicienti le abitazioni e l'assenza di persistenti molestie olfattive costituiscono elementi che incidono concretamente sulla qualità della vita dei cittadini;

CONSIDERATO CHE

- la stessa AMIAT, nelle proprie informazioni rivolte ai cittadini, riconosce che alcune modalità di conferimento sono finalizzate proprio a evitare la formazione di cattivi odori e raccomanda, ad esempio, il risciacquo degli imballaggi proprio per prevenire l'insorgenza di fenomeni odorigeni all'interno dei contenitori;
- la problematica degli odori connessi ai contenitori per la raccolta dei rifiuti non appare peraltro estranea alla realtà cittadina;

- il 23 luglio 2025, Torino Oggi ha pubblicato l'articolo “Puzze e fragranze: la profumeria chiede lo spostamento dei bidoni”, nel quale veniva documentata una situazione nel centro di Torino caratterizzata dalla presenza di cattivi odori provenienti dai cassonetti, con particolare aggravamento durante il periodo estivo, tanto da indurre un'attività commerciale a chiedere lo spostamento dei contenitori;
- sul tema della pulizia e della frequenza di lavaggio dei contenitori è inoltre stata presentata in Consiglio Comunale l'Interpellanza n. 792/2025, avente ad oggetto proprio la “*Frequenza lavaggio bidoni raccolta porta a porta*”, nella quale viene evidenziata la particolare rilevanza della pulizia dei contenitori durante i mesi estivi, quando il calore favorisce la decomposizione dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;
- particolarmente significativa è inoltre una recente pronuncia della Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 2195/2026, relativa proprio alla presenza di cassonetti in prossimità di abitazioni e alle conseguenze di odori e rumori eccedenti la normale tollerabilità. La vicenda è stata commentata da diverse testate e pubblicazioni giuridiche nel corso dell'estate del corrente anno;
- tale pronuncia, pur riferendosi a una fattispecie diversa e non potendo essere automaticamente trasposta al caso torinese, rappresenta un ulteriore elemento che dimostra come la collocazione dei contenitori dei rifiuti in prossimità delle abitazioni e le conseguenti immissioni odorose possano assumere rilevanza concreta anche sotto il profilo della tutela della vivibilità degli immobili;

RILEVATO CHE

- il problema posto dai residenti di via Orvieto 30-32 appare quindi meritevole di una valutazione ulteriore rispetto alla semplice affermazione secondo cui “non si ritiene opportuno ad oggi valutare ulteriori riallocazioni”;
- tale formulazione, infatti, non chiarisce:
 - quali verifiche siano state effettivamente effettuate;
 - se sia stato eseguito un sopralluogo;
 - se siano state effettuate verifiche durante le ore e le giornate maggiormente critiche;
 - se siano state considerate le condizioni climatiche estive;
 - se siano stati acquisiti riscontri dai residenti;
 - se sia stata valutata la distanza tra contenitori e finestre degli alloggi;
 - se siano stati valutati eventuali problemi di ventilazione e dispersione degli odori;
 - se siano state verificate le frequenze di svuotamento e lavaggio;
 - se siano state analizzate alternative di posizionamento;
 - se sia stata tecnicamente valutata la proposta dell'Amministratore di spostare i contenitori verso Corso Brin;
 - quali siano gli eventuali ostacoli tecnici, viabilistici o normativi che impedirebbero tale soluzione;

CONSIDERATO INFINE CHE

- il vigente sistema di controllo del servizio di igiene urbana prevede attività di monitoraggio delle prestazioni di AMIAT da parte della Città, anche attraverso controlli specifici sulle attività di raccolta e igiene del suolo;

- la Città dispone inoltre di una Carta della Qualità dei Servizi di Igiene Ambientale, approvata nell'ambito del sistema di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani;
- risulta pertanto ragionevole chiedere che una problematica formalmente rappresentata dall'Amministratore di un condominio, reiterata attraverso più canali istituzionali e relativa a possibili inconvenienti igienici e odorigeni, venga affrontata attraverso una verifica puntuale sul posto, anziché mediante una chiusura preventiva rispetto ad ogni ulteriore valutazione;

INTERPELLA

il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. se l'Amministrazione comunale sia pienamente a conoscenza della situazione rappresentata dai residenti e dall'Amministratore del condominio di via Orvieto 30-32;
2. se la Città ritenga che la risposta fornita da AMIAT sia sufficiente a soddisfare quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento comunale n. 280, che prevede una verifica delle condizioni specifiche e una risposta motivata alle richieste di modifica della posizione dei contenitori;
3. se, prima di affermare che non sia opportuno procedere ad ulteriori riallocazioni, sia stato effettivamente effettuato uno specifico sopralluogo presso via Orvieto 28-32;
4. in caso affermativo, quando sia stato effettuato il sopralluogo, da quali uffici e/o tecnici, con quali soggetti presenti e quali siano state le risultanze;
5. se tale sopralluogo abbia preso in considerazione anche le problematiche segnalate dagli abitanti del civico 30-32 e non soltanto quelle relative all'accesso ai parcheggi per disabili del civico 28;
6. se AMIAT o la Città abbiano effettuato una verifica diretta delle emissioni odorigene provenienti dai contenitori attualmente collocati davanti al civico 30-32;
7. se tale verifica sia stata effettuata anche durante il periodo estivo e, in particolare, nelle giornate caratterizzate da temperature elevate, quando i residenti riferiscono che la problematica degli odori risulterebbe maggiormente evidente;
8. con quale frequenza avvenga lo svuotamento ed il lavaggio dei contenitori attualmente posizionati in via Orvieto 30-32;
9. se tale frequenza sia stata ritenuta adeguata rispetto al numero di utenze servite e alla tipologia dei rifiuti conferiti e se sia stata valutata la possibilità di incrementare temporaneamente la frequenza di lavaggio e sanificazione dei contenitori durante i mesi estivi, qualora ciò possa contribuire alla riduzione degli odori;
10. se AMIAT abbia verificato la concreta proposta avanzata dall'Amministratore di collocare i contenitori più avanti, in prossimità dell'angolo con Corso Brin;
11. in caso negativo, per quale ragione tale ipotesi non sia stata presa in considerazione;
12. in caso positivo, quali siano state le motivazioni tecniche che hanno portato a escluderla;
13. quale sarebbe il costo stimato per AMIAT e/o per la Città di Torino di un eventuale spostamento dei contenitori nella posizione suggerita dall'Amministratore e, qualora il costo non sia stato ancora quantificato, se l'Amministrazione intenda chiedere ad AMIAT una valutazione economica dell'intervento, così da poter confrontare i costi con i benefici derivanti dalla soluzione prospettata;
14. se sia vero che lo spostamento dei contenitori dal civico 28 al civico 30-32 sia stato effettuato esclusivamente per garantire l'accesso ai tre stalli riservati alle persone con disabilità e se siano disponibili atti, segnalazioni, sopralluoghi o relazioni tecniche che documentino tale necessità (eliminando così le "voci" che affermerebbero che al 28 risiederebbe un dipendente AMIAT, da qui le cause dello spostamento);

- 15.se l'Amministrazione non ritenga contrario ai principi di buona amministrazione adottare una soluzione nella quale una criticità venga sostanzialmente trasferita da un condominio a quello limitrofo, senza verificare se esista una collocazione alternativa capace di ridurre complessivamente i disagi;
- 16.se sia stata valutata una soluzione che preveda una diversa distribuzione dei contenitori lungo il tratto di via Orvieto, eventualmente anche con una collocazione più distante dagli ingressi e dalle finestre degli edifici residenziali;
- 17.se la Città ritenga opportuno organizzare un sopralluogo congiunto con AMIAT, Circoscrizione 5, Uffici comunali, Amministratore e rappresentanti dei residenti di via Orvieto 30-32 e se tale sopralluogo possa essere effettuato proprio per verificare sul posto la situazione e confrontare le diverse possibili collocazioni;
- 18.se siano pervenute negli ultimi due anni altre segnalazioni riguardanti i contenitori di via Orvieto, distinguendo tra quelle relative al civico 28 e quelle relative ai civici 30-32 e quante segnalazioni siano state trasmesse ad AMIAT e alla casella ciclorifiuti@comune.torino.it riguardo tale specifica area;
- 19.quali interventi siano stati effettuati in conseguenza di tali segnalazioni;
- 20.se la Città abbia verificato il rispetto degli standard previsti dal Contratto di Servizio AMIAT e dalla Carta della Qualità relativamente alla pulizia, lavaggio, svuotamento e corretta collocazione dei contenitori;
- 21.se, alla luce dell'articolo 177 del D.Lgs. 152/2006, che impone una gestione dei rifiuti senza causare inconvenienti da odori, l'Amministrazione ritenga che la situazione segnalata necessiti di una specifica verifica;
- 22.se non ritenga opportuno applicare, anche nella scelta della posizione dei contenitori, i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, efficacia ed economicità richiamati dall'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006;
- 23.se, nelle more di una decisione definitiva, possano essere adottate misure temporanee per ridurre il disagio, quali maggiore frequenza di lavaggio, maggiore frequenza di svuotamento o altre soluzioni tecniche;
- 24.se il Sindaco e l'Assessore competente non ritengano opportuno riesaminare la posizione assunta da AMIAT il 24 agosto, alla luce delle ulteriori problematiche rappresentate dai residenti del civico 30-32 dando seguito alla richiesta dell'Amministratore a valutare concretamente lo spostamento dei contenitori verso l'angolo con Corso Brin, anche attraverso un sopralluogo tecnico, una valutazione economica e una verifica delle condizioni di sicurezza e viabilità, evitando che una problematica di igiene e odori venga semplicemente trasferita da un civico all'altro.

Torino, 22/09/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech